

R.G.1631 /2020 r.g.



**Tribunale di Trapani**

*Il Giudice del Lavoro*

Letto il ricorso che precede e rilevato che lo stesso contiene anche una domanda ex articolo 700 c.p.c., l'istanza di adozione di un provvedimento inaudita altera parte e l'istanza di notifica ex art. 151 c.p.c.

visti gli artt. 151, 415 e ss., 669bis, 669ter, 669sexies e 700 c.p.c.;

rilevato che la chiesta emissione di un decreto motivato inaudita altera parte viene subordinata dall'art. 669 sexies, comma II. cod. proc. civ. al ricorrere di un'ipotesi in cui la convocazione della controparte possa pregiudicare l'attuazione del provvedimento stesso;

ritenuto che nel caso di specie sussiste un concreto fumus boni juris in relazione alla fondatezza delle doglianze avanzate con il ricorso introduttivo alla luce dell'ordinanza cautelare n. 3636 del 18.06.2020 e della sentenza n. 6772 del 3.11.2020 con le quali il Consiglio di Stato ha riconosciuto la validità del titolo di specializzazione estero, e che sussiste altresì il pericolo imminente e irreparabile in relazione alla situazione familiare della ricorrente;

ritenuto che ai sensi dell'art. 669 sexies c.p.c. il presente decreto unitamente al ricorso vada notificato entro il termine perentorio di 8 giorni dall'emissione del presente provvedimento (cfr. Cass. Cass. civ. Sez. I, 18/10/2013, n. 23674);

P.Q.M.

ORDINA all'Amministrazione convenuta il ricollocamento della ricorrente nella graduatoria per la Provincia di Trapani delle assegnazioni provvisorie interprovinciali per la scuola d'Infanzia su sostegno a.s. 2020/2021 in funzione del maggior punteggio ad essa spettante in virtù del titolo di specializzazione acquisito e delle precedenze di legge, nonché ogni consequenziale adempimento;

FISSA l'udienza del 03/02/2021 ore 11:00 per la conferma o revoca del provvedimento reso inaudita altera parte;

FISSA l'udienza del 22/09/2021 ore 9:30 per la discussione del merito della domanda;



Onera il ricorrente di notificare alla parte convenuta, entro otto giorni dalla data odierna, copia del ricorso e del presente decreto.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi fino a dieci giorni prima dell'udienza fissata per la discussione del giudizio di merito e la invita a costituirsi fino a sette giorni prima dell'udienza di discussione del giudizio cautelare.

Vista l'istanza ex art. 151 c.p.c. contenuta in ricorso, ritenuto che la speciale modalità di notifica mediante pubblicazione su siti internet appare idonea ad assicurare la conoscenza dell'atto da parte dei controinteressati avuto riguardo al numero degli stessi, AUTORIZZA la notifica nei confronti dei controinteressati ----  
- a mezzo pubblicazione del ricorso medesimo unitamente al presente decreto di fissazione di udienza sul sito web dell'amministrazione convenuta nell'area tematica a ciò destinata.

Trapani, 07/12/2020

Il G.L.

Dario Porrovecchio

